TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 33

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti:

a) con l'ammenda, da lire 5000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11;

c) con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	IV — Disposizioni varie e penalità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it